

Bari, 10 marzo 1978

Il Presidente

PROT. 038/1081


Questa Commissione in data 24 gennaio u.s. inviò alla 1^a Commissione Consiliare Permanente, avendone terminato l'esame in sede referente il disegno di legge "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese", perchè fosse dato il prescritto parere sulla parte finanziaria.

Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna risposta ed essendo abbondantemente trascorso il termine per la comunicazione previsto dall'art. 19-3^a comma del Regolamento Interno del Consiglio, Le invio il suddetto provvedimento con preghiera di volerlo inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare.

Distinti saluti

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
10 MAR. 1978
Prot. N. 1081
Cat. C. 1081

(dott. Salvatore Fitto)



Salvo Fucino

Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E

Consiglio Regionale della Puglia
commissione turismo, artigianato, industria,
commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

DISEGNO DI LEGGE

=====

"INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL
TURISMO PUGLIESE".

Relatore: dott. Salvatore Fitto

Consiglio Regionale della Puglia
commissione turismo, artigianato, industria,
commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

Il Presidente

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,
il disegno di legge "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese" è un adempimento dovuto in applicazione dell'art.18 della legge regionale 30/5/1977, n.17 relativo alle norme sulla contabilità regionale, che stabilisce che "le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa".

Il presente disegno di legge vuole fissare gli obiettivi fondamentali d'intervento della Regione nel campo dell'attività promozionale riguardata come complesso di iniziative da realizzarsi nelle aree italiane, e soprattutto straniere, d'origine del flusso turistico.

La Commissione ritiene che, nel futuro, allorquando l'apparato turistico sub-regionale avrà assunto il suo aspetto definitivo, la materia vada nuovamente affrontata per regolamentare sia le iniziative di informazione e di promozione che si esplicano in sede locale e che vanno sotto il nome di "attività turistica d'accoglienza", sia per definire la politica che la Regione intende perseguire per favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Nell'approvare la legge in esame, si è voluto in sostanza evitare la paralisi della promozione turistica per l'anno 1978 in considerazione che si tratta di definire programmi in buona parte già rinviati alla fine del 1977, assicuran-

do di passare all'esame, in tempi brevi, sia delle proposte di legge giacenti in Commissione sia di eventuali iniziative del Governo che portino ad avere un definitivo assetto organizzativo per una maggiore produttività dell'intera azione promozionale.

Purtroppo, nonostante l'aspetto peculiare della legge, non è stato possibile raggiungere l'accordo in Commissione sull'articolato in quanto obiezioni sono state avanzate dal gruppo del P.C.I. sul secondo comma dell'art.3 dove viene detto che "la Regione può avvalersi della collaborazione di ogni altro ente e organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero".

Il gruppo del P.C.I. sostiene che la promozione deve essere effettuata dalla Regione avvalendosi esclusivamente dell'ENIT, anche in conformità al dettato dell'art.57 del D.P.R. 616; la maggioranza della Commissione ha ritenuto - invece - che la promozione non deve essere effettuata esclusivamente all'estero, ma anche in Italia, per cui è necessario avvalersi della collaborazione anche di altri enti e organismi che abbiano finalità comuni con la Regione Puglia (es.: Ferrovie dello Stato e altri vettori di interesse nazionale, enti turistici periferici ed organismi turistici sociali, CIT, organizzazioni di viaggio, tour operators, ecc.).

Altro punto contrastato è quello relativo alla competenza per l'approvazione del programma di interventi.

Data la tempestività con cui lo stesso deve essere approvato, la Commissione ha ritenuto sufficiente l'esame da parte della Commissione consiliare competente, in contrasto con la richiesta del gruppo P.C.I. di sottoporre il programma di intervento all'esame del Consiglio. Di converso, lo Assessore regionale al Turismo, rilevato che sulla specifica questione non si è raggiunta una unanime convergenza d'opinioni, ritiene, a nome del governo regionale, di ribadire l'opportunità di seguire l'articolato proposto dalla G.R., che si ispira al democratico rispetto dei ruoli e delle competenze dei vari organi regionali. L'Assessore ha, infatti, sottolineato che non si tratta qui di approvare piani o programmi di carattere generale, che incidono sull'assetto territoriale e che implicano scelte ubica-zionali di riequilibrio territoriale. Com'è noto, è questo il caso delle leggi di incentivazione e dei provvedimenti a favore dello sviluppo delle infrastrutture che non possono che essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale. Ma la promozione, una volta individuata nei suoi indirizzi e nei suoi contenuti essenziali, come è appunto esplicitato nell'art.2 del disegno di legge, rimane - invece - un fatto veramente esecutivo in cui la Giunta non può che assumere decisioni e ripartizioni finanziarie che, tenendo conto delle realtà del mercato, si prefiggono di adempiere agli indirizzi ed agli obiettivi

Il Presidente

fissati dal Consiglio regionale attraverso il provvedimento legislativo.

La decisione cui la Commissione è pervenuta discende dall'esigenza di avere una approvazione rapida di un programma che annualmente finisce col ripetersi, salvo nuove individuazioni di mercati particolarmente interessati alla nostra offerta turistica che possono essere i destinatari della promozione stessa.

Lo specifico ambito di competenza della presente legge, che si riferisce soltanto all'attività promozionale direttamente svolta dalla Regione, presuppone l'emanazione di successive leggi che, come sopra detto, disciplinino gli altri ambiti di competenza promozionale anche a livello locale.

Si ritiene - pertanto - che il testo predisposto dalla Giunta, con gli emendamenti proposti dalla Commissione, possa essere approvato per consentire all'Assessorato di operare con la tempestività di sempre, onde evitare dei ritardi che potrebbero risultare dannosi per la continuità dell'azione da svolgere.

Art. 1 ✕

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2 ✕

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata a :

- a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;
- c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese;
- d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.

Il Presidente

Art. 3 +

Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi promozionali all'estero, la Regione si avvale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Può altresì avvalersi della collaborazione di ogni altro ente ed organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero.

Art. 4 +

L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi atti ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Il 10% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a "fondo riserva" per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non quantificabili al momento della presentazione del programma e verrà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata.

Consiglio Regionale della Puglia

*commissione turismo, artigianato, industria,
commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

Art. 5

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma di cui ai precedenti com-
mi del presente articolato entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello cui si riferisce l'attività programma-
ta.

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adot-
tati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta
dell'Assessore al Turismo.

Art.5 X

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presen-
te legge, é autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanzia-
mento di £.1.200.000.000 sul Capit.282 " Spese per la pro-
mozione della domanda turistica e per la propaganda", median-
te prelievo della corrispondente somma dal "Fondo per il fi-
naziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in
corso di adozione "recanti una dotazione di £.37.730.000.000.

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sa-
rà stabilito in sede di approvazione del Bilancio Regionale.

Art.6

~~La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficia-
le della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~